

## TAX FREE SHOPPING

### COS'È?

Il **TAX FREE SHOPPING** è un'agevolazione riservata ai residenti fuori dai confini europei, i quali possono richiedere il rimborso dell'IVA pagata sugli acquisti effettuati in Italia o in altri paesi UE (art. 38-quater del D.P.R. 633/1972).

### CONDIZIONI SOGGETTIVE

1. Essere acquirente identificato come persona fisica;
2. Residente fuori dall'Unione Europea;
3. L'acquisto deve essere su un bene (no servizio) destinato ad uso personale dell'acquirente o dei suoi familiari.

### CONDIZIONI OGGETTIVE

1. Sono interessate dall'obbligo della fattura le cessioni di beni che superino, a lordo, l'importo minimo 154,94 €;
2. L'importo minimo vale per ogni singolo commerciante, non sono cumulativi;
3. Il bene deve rientrare all'interno di un bagaglio.

### LE MERCI RIENTRANTI

Le categorie merceologiche pertinenti sono le seguenti (C.M. n. 145/E/1998):

- ✓ abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori;
- ✓ piccoli mobili, oggetti di arredamento e di uso domestico;
- ✓ articoli sportivi;
- ✓ oggetti di oreficeria e di gioielleria;
- ✓ apparecchi radiotelevisivi ed accessori;
- ✓ alimentari;
- ✓ giocattoli;
- ✓ computer ed accessori;
- ✓ strumenti ed accessori musicali;
- ✓ apparecchi di telefonia;
- ✓ cosmetici;
- ✓ accessori per autoveicoli;
- ✓ prodotti alcolici e vitivinicoli.

## MODALITÀ PER LO SGRAVIO DELL'IVA

Lo sgravio dell'IVA a favore del soggetto extracomunitario può essere riconosciuto dal dettagliante italiano secondo due modalità alternative, vale a dire:

### 1) FATTURA SENZA IMPOSTA

La procedura, disciplinata dall'articolo 36-quater c.1, prevede che il dettagliante possa non applicare l'IVA a seguito della richiesta del viaggiatore extracomunitario, dopo che quest'ultimo abbia esibito il proprio passaporto indicando la propria residenza straniera.

In particolare, il dettagliante deve:

a) emettere fattura senza addebitare l'IVA;

b) riportare nella fattura:

- la dicitura "operazione non imponibile" e l'eventuale indicazione della relativa norma di riferimento (art.38-quater);

- gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente che attesti il domicilio o la residenza al di fuori della UE;

c) annotare la fattura nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi distintamente rispetto alle altre operazioni.

### 2) FATTURA CON IMPOSTA E SUCCESSIVO RIMBORSO

La seconda procedura prevista dall'art. 38-quater, c. 2, evidenzia come il dettagliante può chiedere al viaggiatore extracomunitario il pagamento dell'IVA, che sarà a quest'ultimo rimborsata una volta ricevuto l'esemplare della fattura di vendita appositamente vidimata dalla dogana di uscita. Tale modalità implica che:

- il dettagliante emette la fattura con addebito della relativa imposta;

- il viaggiatore trasporta i beni fuori dalla UE entro tre mesi dall'effettuazione della cessione e, entro il mese successivo, restituisce al dettagliante l'esemplare della fattura con il visto dalla dogana di uscita;

- il dettagliante rimborsa l'imposta al viaggiatore tramite accredito su conto corrente, a mezzo assegno bancario, ecc. e può recuperare l'imposta restituita previa variazione in diminuzione, da annotare nel registro degli acquisti.

## FATTURA ELETTRONICA E VISTO DOGANALE TELEMATICO

Dal 1° settembre 2018, le fatture relative alle cessioni di beni di cui all'art. 38-*quater* sono emesse in modalità elettronica, in dipendenza della nuova procedura, **OTELLO**, per ottenere, in via telematica, il "visto doganale" da apporre sulla fattura che dà diritto allo sgravio diretto o al rimborso successivo dell'IVA. L'iscrizione presso Otello è gratuita per gli esercenti.

In seguito ad alcuni aggiornamenti, il nuovo sistema OTELLO 2.0 prevede che:

- i. il cedente trasmette ad OTELLO 2.0 il messaggio contenente i dati della fattura per il *tax free shopping* al momento dell'emissione e mette a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l'avvenuta acquisizione da parte del sistema. Il messaggio contenente i dati dell'eventuale variazione effettuata è trasmesso dal cedente al momento dell'effettuazione della variazione;

- ii. il cessionario, per avere diritto al rimborso o allo sgravio dell'IVA, dimostra l'avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale della UE non più mediante il "visto uscire" apposto dalla Dogana sulla fattura, ma attraverso il "visto digitale" rappresentato da un codice univoco generato da OTELLO 2.0. e, in caso di uscita dal territorio UE attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita dei beni è fornita dalla Dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro.